



LE SEZIONI UNITE RICONOSCONO LE SENTENZE STRANIERE DI CONDANNA AI “DANNI PUNITIVI” COMPATIBILI CON L’ORDINE PUBBLICO ITALIANO

Merita di essere segnalata una recentissima, assai rilevante pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la quale, superando un noto precedente negativo del 2007 reso dalla Sezione III, la Suprema Corte ha dichiarato compatibili con l’ordine pubblico (internazionale) italiano le sentenze straniere di condanna al pagamento di somme a titolo di c.d. “danni punitivi”.

Si tratta di **Cass. SS.UU. 5 luglio 2017, n. 16601** (Est. Ascola, Pres. Rordorf), destinata a mutare definitivamente l’atteggiamento delle Corti d’Appello (in sede di “delibazione” delle sentenze straniere *ex art. 64, l. 218/1995*) e, più in generale, dell’ordinamento italiano verso il noto istituto di *common law* dei *punitive damages*, ormai noto anche ad alcuni ordinamenti di *civil law*.

Si riporta il *link* al sito ufficiale della Corte di Cassazione per il testo integrale del provvedimento : http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/16601_07_2017_no-index.pdf

- Nella specie, la sentenza straniera di cui era stato chiesto alla Corte d’Appello di Venezia di accertare la riconoscibilità e l’eseguibilità in Italia consisteva in una pronuncia di una Corte dello Stato della Florida che, dopo aver riconosciuto e “omologato” in giudizio la transazione conclusa in corso di causa fra la vittima di un incidente stradale e il rivenditore americano di un casco da motocicletta difettoso prodotto in Italia, transazione che riconosceva alla vittima il risarcimento di un milione di dollari “anche a titolo di danni punitivi” (ma senza specificare quale parte delle somme transatte fosse dovuta a tale titolo), aveva poi accertato l’obbligo del produttore italiano del casco, co-convenuto dall’attore e chiamato in garanzia dal rivenditore, di tenere indenne quest’ultimo, condannandolo a pagare l’importo transatto e le spese. La Corte veneziana aveva dichiarato *riconoscibile* la sentenza, ritenendo irrilevante il tema dei “danni punitivi” in quanto non specificamente identificati nella sentenza straniera che, in sostanza, aveva fatto propria la volontà conciliativa onnicomprensiva di attore e convenuto, estendendone gli effetti anche al chiamato in garanzia.
- Superate come inammissibili tutte le questioni di diritto sollevate da parte della società italiana nelle proprie censure della sentenza di delibazione (§§ 2-4), le Sezioni Unite hanno ritenuto opportuno rilevare d’ufficio e risolvere positivamente, con lucida e articolata motivazione, anche la questione della riconoscibilità in Italia delle condanne straniere ai c.d. “danni punitivi” (§§ 5-7), avvalendosi della facoltà accordata dall’art. 363, co. 3°, c.p.c. (“*principio di diritto nell’interesse della legge*”) ed enunciando (§ 8) la seguente massima: “*Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una*

ALERT / JULY '17

pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell'ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero e alla loro compatibilità con l'ordine pubblico."

La notevole pronuncia in questione, suscitata e, in un certo senso, preannunciata dall'**ordinanza di rimessione alle SS.UU. della Sez. I del 16 maggio 2016 n° 9978**

(<http://www.foroitaliano.it/cass-ord-16-maggio-2016-n-9978-i-1973-circa-la-non-riconoscibili-ta-di-sentenze-straniere-che-liquidino-danni-punitivi/>), ha superato una precedente, sbrigativa pronuncia in senso ostativo (**Cass. Civ., Sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1183**: il cui testo è reperibile all'indirizzo http://elearning.unite.it/pluginfile.php/25169/mod_resource/content/0/Cass.1183-2007%20No%20danni%20punitivi.pdf).

Essa rappresenta, anche in termini generali e di *legal doctrine*, una decisa riaffermazione della tendenziale apertura dell'ordinamento italiano al riconoscimento di valori giuridici stranieri (per definizione *diversi* da quelli espressi nel diritto interno) e l'adesione del Supremo Collegio a una nozione *ristretta* del limite dell'ordine pubblico c.d. "internazionale" (artt. 16 e 64, lett. g, l. 218/1995), da circoscrivere a situazioni di effettiva, concreta e manifesta incompatibilità degli effetti delle norme o delle decisioni straniere rispetto a principi veramente fondamentali e irrinunciabili di civiltà osservati dal nostro ordinamento attraverso "*un insieme di norme di sistema che attuano il fondamento della Repubblica*" (§ 6). Fra questi la Suprema Corte ha ritenuto non potersi annoverare la pretesa funzione meramente riparatoria della responsabilità civile italiana, in contrapposizione alle funzioni dissuasiva o sanzionatoria come incarnate dai *punitive* o *exemplary damages* riconosciuti in altri ordinamenti. Il Supremo Collegio, infatti, ha riconosciuto che anche tali *ulteriori* funzioni non sono affatto estranee al nostro ordinamento e ripugnanti con esso, essendo anzi rispecchiate in ben precise norme di legge.

La Corte di Cassazione ha chiarito che i giudici, in sede di delibazione, non potranno accontentarsi di constatare la non "*piena corrispondenza tra istituti stranieri e istituti italiani*", ma dovranno interrogarsi sull'esistenza di una "*aperta contraddizione*" dell'istituto straniero oggetto di esame e "*l'intreccio di valori e norme rilevante*" ai fini della preservazione della "*coerenza interna dell'ordinamento giuridico*" destinato a riceverlo. In questo senso, la pronuncia fissa anche un importante criterio di valutazione per le Corti d'Appello richieste di delibare le sentenze civili straniere di condanna a contenuto "punitivo", identificandolo, sulla scorta della nostra Costituzione (artt. 23 e 25) nell'individuabilità di "basi normative" nell'ordinamento di partenza che assicurino una tendenziale tipicità delle fattispecie vietate e una prevedibilità *ex ante* delle sanzioni civili insite in una condanna "punitiva" e dei relativi limiti.

Per eventuali domande ed approfondimenti :

Mario Santa Maria

mario.santamaria@santalex.com
tel. + 39 02 771971

Davide Pozzoli

davide.pozzoli@santalex.com
tel. + 39 02 771971

Milano, 13/07/2017